

PNRR – Missione 2 componente 1, Investimento 2.3 Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare - sottomisura “ammodernamento delle macchine per l’agricoltura”:

- **DM n. 149582 del 31 marzo 2022**
- **DM n. 413219 dell’8 agosto 2023**

FAQ 20 DICEMBRE 2023 4° BLOCCO

<p>56</p>	<p>Le macchine di cui al punto a2) - SEZIONE I Interventi e spese ammissibili -possono essere sprovviste dei requisiti previsti per quelle al punto a1?</p>	<p>Sì. Le macchine di cui al punto a2) della Sezione I dell’allegato 1 al DM 8 agosto 2023 riguardano solo attrezzature di precisione per l’applicazione dei prodotti fitosanitari e non sono previsti requisiti aggiuntivi, oltre a quelli riguardanti il soddisfacimento dei principi del DNSH. Si ricorda che, qualora le macchine riportate nel punto a) siano dotate di motore, questo deve essere elettrico o a biometano. Cfr. Id. n. 40 (II blocco FAQ)</p>
<p>57</p>	<p>Le macchine di cui al punto a3) - SEZIONE I Interventi e spese ammissibili- possono essere sprovviste dei requisiti previsti per quelle al punto a1?</p>	<p>Sì. Tali macchine devono soddisfare in maniera specifica i requisiti indicati al punto a3), Sezione I dell’allegato 1 al DM 8 agosto 2023. Si ricorda comunque che, qualora le macchine riportate nel punto a) siano dotate di motore, questo deve essere elettrico o a biometano.</p>
<p>58</p>	<p>Le spese tecniche sostenute dal richiedente per la presentazione della domanda di contributo (dichiarazioni, perizie e certificazioni richieste dal bando) possono rientrare nella spesa ammessa?</p>	<p>Cfr. Id. n. 54</p>
<p>59</p>	<p>Preso atto dei limiti di spesa per singola tipologia di investimento individuata all’articolo 8 del DM 413219, si chiede se l’eventuale rimborso della spesa sostenuta per la perizia asseverata, indicato nella sezione IX, debba essere ricompreso nel massimale di spesa (euro 35.000 o euro 70.000 a seconda della tipologia di intervento) oppure possa superare tale soglia, fatta salva l’individuazione nel bando di una</p>	<p>Eventuali spese generali devono essere comprese nei limiti indicati dall’articolo 8 del DM 413219 dell’8 agosto 2023</p>

	percentuale massima di spesa, calcolata sulla base della relativa spesa ammissibile.	
60	Si chiede di confermare che non è possibile proporre progetti di investimento effettuati in forma collettiva da più beneficiari e a servizio di più aziende agricole, sommando i massimali per singolo beneficiario e ripartendo le spese su ciascun partecipante.	Si conferma la non ammissibilità di progetti di investimento effettuati in forma collettiva da parte di più beneficiari, sommando i massimali per singolo beneficiario e ripartendo le spese su ciascun partecipante.
61	Le norme regolamentari e i relativi decreti attuativi stabiliscono le aliquote di contributo pubblico per i beneficiari della Sottomisura “ <i>Ammodernamento delle macchine agricole</i> ” come anche della Sottomisura “ <i>Ammodernamento dei frantoi oleari</i> ” prevedendo una maggiorazione dell’intensità dell’aiuto per i giovani agricoltori , senza riportare ulteriori specifiche. Pertanto, in linea con un orientamento ormai consolidato, la maggiorazione può essere concessa ai <u>giovani agricoltori con una età compresa tra i 18 anni e i 41 anni non compiuti</u> . La FAQ n. 14 del I° blocco di FAQ 2/11/2023 relative alla sottomisura “ <i>Ammodernamento delle macchine agricole</i> ” richiama, in ordine alla definizione di “giovane agricoltore”, oltre al requisito dell’età anagrafica alcune altre condizioni (primo insediamento come “capo dell’azienda”, competenze e conoscenze professionali, ecc), così come utilizzate nella definizione ripresa dal Piano strategico della PAC. E’ di tutta evidenza che tali condizioni vanno ben oltre il requisito della solta età anagrafica determinando, tra l’altro, la necessità di disporre di un set aggiuntivo di informazioni per poter procedere al riconoscimento della maggiorazione e comportando, inoltre, un significativo aggravio delle procedure istruttorie di ammissibilità. Nel caso di subordinare la maggiorazione al possesso di tali detti requisiti si dovrebbe chiaramente esplicitare tale condizione nel bando pubblico che attiva la Misura: non averlo specificato nel bando pubblico della sottomisura “ <i>Ammodernamento dei frantoi oleari</i> ” potrebbe ingenerare pericolosi contenziosi. La richiamata FAQ n. 14 (I° blocco) per come viene rappresentata potrebbe indurre alla considerazione che suddetta definizione di “giovane agricoltore” possa essere di applicazione per le Misure del PNRR. I responsabili del	Cfr. Id. n. 55

	MASAF, di contro, nel corso della riunione di coordinamento con le Regioni del 21/11/2023 hanno precisato che ai fini dell'attuazione delle Misure PNRR è di applicazione, per la definizione di giovani agricoltori, il solo <u>requisito dell'età anagrafica (da 18 anni a 41 non compiuti)</u> . Tenuto conto della rilevanza dell'argomento si chiede conferma dell'interpretazione da ultimo riportata dai responsabili del MASAF;	
62	Con riferimento alle disposizioni contenute all'articolo 8 del DM 413219/2023, le <i>“Regioni e Province autonome nell'individuazione dei criteri di selezione delle domande di finanziamento, tengono conto, altresì, in via prioritaria della necessità di finanziare i progetti riguardanti l'efficiente distribuzione dell'acqua, e possono attribuire una premialità sulla base di uno o più dei seguenti ulteriori principi....”</i> La frase “in via prioritaria” va intesa nel senso del maggior peso dei criteri di selezione riguardanti l'efficiente distribuzione dell'acqua?	Sì , la frase “in via prioritaria” va intesa nel senso del maggior peso dei criteri di selezione riguardanti l'efficiente distribuzione dell'acqua
63	Il termine ultimo di acquisizione delle domande è il 31 marzo 2024 che cade di domenica, è possibile quindi spostare il termine al 1° aprile 2024?	No, non è possibile spostare il termine del 31 marzo 2024.
64	In riferimento al primo blocco di faq pubblicate, in particolare i n. 4, 5, 21, 26, 28, 29, chiedo, non essendo esplicitato nel decreto, se il veicolo da rottamare debba essere stato obbligatoriamente immatricolato come trattore (categoria T), come sembra dedursi dalle FAQ 3 e 21, oppure possa essere un qualsiasi veicolo a motore più inquinante.	Per i veicoli si fa riferimento a quelli omologati ai sensi del regolamento 167/2013, alimentati esclusivamente con motore elettrico o a biometano. La sostituzione deve riguardare un analogo veicolo, rientrante quindi sempre nel campo di applicazione del regolamento 167/2013 o nella legislazione previgente (p.e. direttiva 2003/37/CE o direttiva 74/150/CEE), alimentato da un qualsiasi motore endotermico.
65	1) <u>Sezione I dell'Allegato al DM macchine - investimenti punto A.2 (fitofarmaci e fertilizzanti)</u> Si chiede conferma che <u>non è richiesto il soddisfacimento</u> di alcun requisito per le macchine del punto A.2 (fitofarmaci e fertilizzanti)	Le macchine di cui al punto a2) della Sezione I dell'allegato 1 al DM 8 agosto 2023 riguardano solo attrezzature di precisione per l'applicazione dei prodotti fitosanitari e non sono previsti

	<p>inserite nella Sezione I dell'Allegato al DM macchine, a differenza di quanto richiesto per le macchine del punto A.1 e A.3.</p> <p>In caso di mancata conferma, si chiede quali requisiti minimi devono essere soddisfatti perché non previsti nel DM (ad esempio solo il punto 5 - rateo variabile - previsto per le macchine del punto A.1? o tutti quelli previsti per gli investimenti inclusi nel punto A.1?)</p>	<p>requisiti aggiuntivi, oltre a quelli riguardanti il soddisfacimento dei principi del DNSH.</p> <p>Si ricorda comunque che, qualora le macchine riportate nel punto a) siano dotate di motore, questo deve essere elettrico o a biometano.</p> <p>Cfr. Id. n. 40</p>
<p>66</p>	<p><u>2) Sezione IX dell'Allegato al DM macchine - paragrafo "controlli amministrativi e contabili" - controlli amministrativi sulle domande di pagamento -</u> Si chiede se quando nel DM Meccanizzazione si parla di "tecnico <u>indipendente</u> abilitato" debba intendersi un tecnico che "<u>non è un dipendente dell'azienda</u>" e che, pertanto, possa essere sufficiente che la perizia venga redatta e firmata da un libero professionista terzo come, ad esempio, colui che compila/presenta la domanda per conto dell'azienda.</p>	<p>Il tecnico deve essere indipendente rispetto all'impresa beneficiaria, al fornitore, al tecnico progettista e/o direttore dei lavori e, in generale, rispetto a qualsiasi altro soggetto coinvolto nell'investimento.</p>